

## REGOLAMENTO SISTEMA DI VALUTAZIONE LICEO STEAM INTERNATIONAL

### **Premessa**

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo [...] (art.3 DPR. 122/2009)

In attuazione dell'O.M. 92/2007 e del DPR 122/2009 questo regolamento disciplina i criteri e le modalità del Liceo Steam International per attuare:

- a) la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti;
- b) la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti;
- c) i passaggi da un percorso all'altro o tra indirizzi del medesimo percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione;
- d) le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale.

Per i fini di questo regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a. **“capacità relazionale”**: capacità dello studente di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola;
- b. **“giudizio globale”**: valutazione, espressa in forma discorsiva, della capacità relazionale, dei processi e dei risultati complessivi di apprendimento dello studente del primo ciclo d'istruzione;
- c. **“competenza”**: comprovata capacità di utilizzare, in modo responsabile e autonomo, conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di studio e in esperienze formative.

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità della valutazione degli studenti**

1. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio del Liceo Steam International.
2. La valutazione dello studente è parte integrante del processo d'insegnamento-apprendimento e ha lo scopo di:
  - a. accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l'intero percorso d'istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;
  - b. promuovere l'autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacità;
  - c. verificare il comportamento (code of honour), come indice dell'efficacia del percorso educativo
  - d. svolgere una funzione regolativa dei processi d'insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualità della didattica;
  - e. informare la famiglia e lo studente rispetto ai risultati raggiunti;
  - f. certificare gli esiti del percorso scolastico, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato.

## Art. 2

### **La valutazione degli studenti nel Liceo Steam International**

1. La valutazione dello studente è periodica, con formalizzazione trimestrale durante l'anno scolastico e annuale, alla fine di ogni anno scolastico. Il voto numerico finale di ciascuna disciplina e area è ottenuto a partire da una media ponderata delle valutazioni dei tre trimestri, con pesi rispettivamente del 30%, 30% e 40%.
2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti in base ai gruppi disciplinari, nonché della capacità relazionale sono espressi con voti numerici definiti in decimi; nelle verifiche periodiche e nel documento di valutazione la votazione più bassa è espressa con il voto 4.
3. In sede di scrutinio ogni docente, verificati gli esiti delle diverse prove, propone al consiglio di classe il voto finale di subject, che terrà conto della valutazione complessiva e non della semplice media aritmetica misurata. Il voto complessivo di ogni gruppo disciplinare risulterà essere la media ponderata (sul monte ore annuale della disciplina) dei voti di disciplina approvati dal consiglio di classe.
4. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti, non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato ma contribuisce alla media finale dei voti e, a partire dal secondo anno, all'attribuzione del credito scolastico. Nel documento di valutazione la capacità relazionale viene esplicitata, oltre che con un voto numerico, anche con un giudizio sintetico relativo a ciascun punto del Code of Honour del Liceo Steam International.
5. La valutazione dell'area trasversale Educazione Civica e alla Cittadinanza (ECC), in riferimento alla Legge 20 agosto 2019 n. 92 e deliberazione GP n. 1233 del 21 agosto 2020, avviene come area trasversale tra le varie discipline. Tutti i docenti contribuiscono alla valutazione dell'Educazione Civica, in base alle attività svolte, mentre la proposta del voto finale è a cura del coordinatore di classe. La valutazione di ECC concorre all'ammissione all'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato e nello specifico per il Liceo Steam International, a partire dal secondo anno, concorre all'attribuzione del credito scolastico.
6. La valutazione della disciplina Religione Cattolica o Attività Alternativa è espressa attraverso giudizio sintetico e non concorre al calcolo della media finale ma contribuisce nell'attribuzione del credito scolastico a partire dal secondo anno.
7. Nel Liceo Steam tutte le azioni che si intraprendono hanno finalità educative. In caso evidente di plagio nell'esecuzione di un test o compito, riscontrato sia nel momento dell'atto sia in fase di correzione della prova, l'insegnante considera la prova nulla e procede a proporre altri elementi valutativi nel più breve tempo possibile, al fine di testare la progressione degli apprendimenti.
8. Ogni lavoro o progetto assegnato come compito viene comunicato in tempo utile affinché gli studenti abbiano modo di organizzare gli impegni. Ciascun docente ha cura di esporre in modo chiaro e preventivamente i criteri di valutazione, anche in riferimento alle modalità di consegna ed esecuzione.

## Art. 3

### **Modalità e criteri generali per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato nel secondo ciclo**

1. Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna delle aree disciplinari previste dai piani di studio del Liceo Steam International.
2. Gli studenti che in sede di scrutinio finale presentano una valutazione inferiore a sei decimi in una o più discipline, sono oggetto di sospensione del giudizio. Essi potranno partecipare alle attività di recupero offerte nel corso dell'estate e obbligatoriamente sostenere un esame prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. Lo studente sarà ammesso alla classe successiva solo se otterrà una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascun esame di recupero.
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentano una valutazione inferiore a sei decimi in due o più aree disciplinari o comunque in più di tre discipline, il consiglio di classe può considerare la non ammissione alla classe successiva.

2. Sono ammessi all'esame di Stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe in tutte le discipline.

3. Per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio del Liceo Steam International; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente. In casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.

## Art. 4

### **Le carenze negli apprendimenti nel secondo ciclo**

1. Le modalità di rilevazione in itinere delle carenze negli apprendimenti e di realizzazione delle attività di sostegno e di recupero delle stesse sono attuate secondo le seguenti indicazioni:

- a. il collegio dei docenti, per prevenire l'insuccesso scolastico e formativo, definisce le modalità e i criteri di attuazione delle attività di sostegno in corso d'anno nonché dei corsi di recupero personalizzati o di gruppo e delle relative verifiche;
- b. in sede di scrutinio intermedio, alla fine del primo e del secondo trimestre, il consiglio di classe rileva le carenze negli apprendimenti in corso d'anno degli studenti e si attiva per organizzare corsi, sportelli didattici e qualsiasi altra attività finalizzata al recupero delle competenze e degli apprendimenti;
- c. la famiglia e lo studente sono adeguatamente e puntualmente informati sulle carenze negli apprendimenti, sulle possibili conseguenze, sulle modalità di recupero e sui loro esiti;
- d. nei tempi e nelle modalità concordate con gli studenti e le loro famiglie, i docenti somministrano verifiche volte ad accertare il recupero delle carenze

2. Se in sede di scrutinio finale il consiglio di classe rileva carenze in una o più discipline che compongono un gruppo disciplinare ma, dopo aver valutato il numero, la tipologia e la gravità delle stesse, ritiene possibile il loro recupero, attiva la seguente procedura:

- a. sospende il giudizio (ai sensi della Circolare dell'Ufficio Scolastico n.699 del 6/5/2021) fino allo svolgimento delle verifiche di superamento delle carenze, che vengono svolte prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, e assegna allo studente un debito scolastico per le materie da recuperare;
- b. stabilisce, su proposta del docente di disciplina, le parti di programma che lo studente deve approfondire per il superamento delle carenze e definisce le modalità del recupero;
- c. informa la famiglia dello studente con carenze circa le modalità di recupero, le date dei corsi attivati e delle verifiche al termine dei corsi, il cui superamento è necessario per l'ammissione alla classe successiva e per l'attribuzione del credito scolastico;
- d. si riunisce in uno scrutinio integrativo per accertare il superamento delle carenze;
- e. Gli studenti con giudizio sospeso dovranno obbligatoriamente sostenere una verifica del superamento delle carenze e saranno ammessi al successivo anno scolastico solo se conseguono una valutazione complessiva di almeno sei decimi in ciascuna delle discipline in cui hanno avuto il debito formativo. In caso il debito riguardi le classi successive alla prima, l'attribuzione del credito scolastico viene rimandata successivamente al superamento delle carenze.

## Art. 5

### **Certificazione delle competenze nel secondo ciclo**

1. Al termine del primo biennio, conclusivo dell'obbligo d'istruzione, e al termine del secondo ciclo il consiglio di classe certifica le competenze degli studenti avendo a riferimento quanto previsto dai piani di studio nazionali;

2. La certificazione delle competenze avviene entro il termine dell'anno scolastico di riferimento e ha carattere di bilancio utile ad orientare lo studente alla prosecuzione degli studi o all'inserimento lavorativo. Nella stesura della

certificazione finale viene considerato il percorso didattico ed educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell'apprendimento e i livelli di competenza.

## Art. 6

### **Il credito scolastico nel secondo ciclo**

1. Ai fini dell'attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto relativo alla capacità relazionale e quello relativo all'Educazione Civica e alla Cittadinanza (ECC). Ai sensi della normativa statale vigente, nell'ambito della banda di oscillazione prevista dalla tabella per l'attribuzione del credito scolastico, il consiglio di classe tiene conto anche di altri elementi valutabili, come le attività di ampliamento dell'offerta formativa, di orientamento e potenziamento delle competenze trasversali (realizzate in ambito scolastico o extrascolastico), purché debitamente documentate. In ogni caso il riconoscimento delle suddette attività non può comportare il cambiamento della banda di oscillazione definita dalla media dei voti. La validità delle attività e l'attribuzione del punteggio relativo sono stabilite dal Consiglio di Classe.
2. Al termine del secondo e del terzo anno, allo studente il cui giudizio risultasse sospeso per la presenza di carenze non può essere attribuito alcun credito scolastico fino alla verifica finale che ne attesti il superamento.
3. Al termine del quarto anno, allo studente ammesso all'esame di stato con una valutazione complessivamente sufficiente in tutti i gruppi disciplinari e che abbia riportato anche una valutazione di almeno sei decimi nella capacità relazionale, il consiglio di classe attribuisce comunque il credito scolastico nel punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei.

## Art. 7

### **La valutazione degli studenti stranieri**

1. La valutazione degli studenti stranieri, come regolato dalla CM 24/2006, deve tener conto della necessaria coerenza con l'eventuale redazione di un percorso didattico personalizzato, previsto dall'articolo 4 della circolare medesima, e con gli elementi valutativi acquisiti.
2. All'interno dei criteri generali per la valutazione periodica e annuale, il collegio dei docenti stabilisce anche le modalità per la valutazione degli studenti stranieri e per la formalizzazione nel documento di valutazione di eventuali discipline temporaneamente sospese o di eventuali percorsi di alfabetizzazione.
3. La valutazione degli studenti stranieri rispetto alle discipline veicolate interamente in lingua italiana terrà conto della capacità di comprensione ed elaborazione complessive e sarà cura del Liceo Steam International organizzare percorsi di riallineamento nella lingua italiana.

## Art. 8

### **La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali**

1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali, come definiti dalla Legge 170/2010 e dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, deve tener conto della necessaria coerenza con il percorso educativo individualizzato o personalizzato e degli elementi valutativi acquisiti a cura del consiglio di classe da figure di supporto.
2. La valutazione degli studenti, di cui all'art. 9 del DPR 122/2009 e all'art.6 del DM del 12/7/2011, deve essere "adeguata", centrata sull'alunno specifico e sui suoi progressi ed è effettuata sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) in relazione a specifici criteri educativo - didattici, a modalità organizzative e ad attività aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline. Il documento di valutazione contiene la valutazione delle sole discipline previste dal PEI.
3. La valutazione degli studenti di cui all'art. 10 del DPR 122/2009 e all'art.6 del DM del 12/7/2011, tiene conto delle specifiche situazioni oggettive dell'alunno ed è effettuata sulla base del Piano Didattico Personalizzato (PDP) in relazione ai criteri didattici, alle modalità organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea.

4. La valutazione degli studenti in condizioni di impossibilità di frequentare la scuola dovute a gravi malattie o infortuni, tiene conto di quanto previsto di cui all'art. 11 del DPR 122/2009, tiene conto delle specifiche situazioni oggettive dell'alunno ed è effettuata sulla base del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e in particolare della necessaria coerenza con il progetto personalizzato di assistenza e tutoraggio.

## Art. 9

### **La valutazione nell'istruzione familiare**

1. La valutazione dello studente che assolve l'obbligo di istruzione al di fuori degli istituti statali o paritari avviene, ai sensi dell'articolo 10, commi 1-4 e dell'art.23 del Decreto Legislativo 62/2017, al termine di ogni anno scolastico. Ai fini dell'accertamento dell'apprendimento al termine di ogni anno scolastico, il dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento attiva le necessarie forme di controllo secondo criteri e modalità stabilite dal collegio docenti.

2. Per entrare nel sistema scolastico e formativo statale o paritario lo studente di cui al comma 1 deve sostenere gli esami di idoneità secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

## Soggetti e documento di valutazione

### Art. 10

#### **Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe in merito alla valutazione degli studenti**

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del presente documento, e per assicurare coerenza, trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni dei singoli docenti e dei consigli di classe, il collegio docenti definisce:

- a. la ripartizione trimestrale dell'anno scolastico ai fini della valutazione periodica, fermo restando l'obbligo di formalizzazione della stessa almeno una volta durante l'anno scolastico;
- b. i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato;
- c. le indicazioni in merito al numero minimo e alle diverse tipologie di prove di verifica; in particolare definisce modalità e strumenti idonei a raccogliere gli elementi utili per la valutazione e la certificazione delle competenze;
- d. i criteri per l'attribuzione dei giudizi sintetici e dei voti numerici, oltre che i descrittori per la valutazione del Code of Honour;
- e. le scelte, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), per quanto riguarda:
  - le modalità e i criteri di attuazione delle attività di sostegno e di recupero delle carenze;
  - dall'articolo 7, comma 2, per quanto riguarda la valutazione degli studenti stranieri;
  - dall'articolo 9, comma 1, per quanto riguarda la valutazione degli studenti che assolvono l'obbligo d'istruzione tramite l'istruzione familiare;
  - dall'articolo 12, comma 7, lettera a), per quanto riguarda la deroga ai tempi per effettuare i passaggi tra percorsi o indirizzi del medesimo percorso.

2. Il consiglio di classe, attraverso un costante monitoraggio dei processi di apprendimento, ha il compito di valutare gli apprendimenti e la capacità relazionale dello studente. Ferma restando la competenza di ogni singolo docente, la valutazione, spetta al consiglio di classe presieduto dal dirigente dell'istituzione scolastica o dal Principal e/o dal Coordinatore Didattico del Liceo Steam International o da un docente delegato. La valutazione dei gruppi disciplinari spetta al consiglio di classe su motivata proposta dei docenti del gruppo disciplinare, tenuto conto di quanto definito dal collegio dei docenti ai sensi del comma 1.

3. I tutor, gli assistenti educatori, nonché gli esperti coinvolti nei Crash Courses o negli Action Learning Labs di cui si avvale il Liceo Steam International, forniscono al consiglio di classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascuno studente.

## Art. 11

### **Il documento di valutazione**

1. Il Liceo Steam International predispone il documento di valutazione dello studente nel rispetto di quanto previsto dai principi generali di completezza e trasparenza delle informazioni e dei seguenti contenuti:
  - a. dati anagrafici dello studente e i riferimenti identificativi del Liceo Steam International riportando, in particolare, lo stemma dello Stato italiano;
  - b. dichiarazione in merito alla quota minima di frequenza annuale obbligatoria;
  - c. dichiarazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato;
  - d. il credito scolastico a partire dal secondo anno.
2. Il Liceo Steam International riporta nel documento di valutazione dello studente i voti numerici per ogni disciplina e per la capacità relazionale, ai sensi dell'articolo 2. Le eventuali carenze negli apprendimenti sono riportate nel documento di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 4.
3. Il Liceo Steam International assicura l'informazione alla famiglia e allo studente in merito a quanto stabilito dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 10. In particolare è data comunicazione in merito ai criteri, alle modalità e agli esiti della valutazione, ai risultati delle verifiche, alle assenze, all'andamento scolastico e alle situazioni che potrebbero compromettere l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato. Il documento di valutazione per l'informazione sulla valutazione periodica e quello sulla valutazione annuale è consegnato alla famiglia mediante caricamento nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente attraverso le proprie credenziali personali, e rilasciato in copia conforme al termine di ciascun anno scolastico.
4. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, nonché agli esami di stato è resa pubblica, secondo quanto previsto dalla C.M. 9168 del 09/06/2020, mediante tabellone caricato nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie vengono pubblicati con la sola indicazione, per ciascun studente, di "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva. In caso di carenze in una o più discipline, in riferimento alla Circolare dell'Ufficio Scolastico n.699 del 6/5/2021, risulterà la dicitura "giudizio sospeso". Gli esiti degli scrutini delle classi terminali sono pubblicati con l'indicazione, per ciascun candidato, "ammesso" e "non ammesso" alla prova d'esame e il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e quello complessivo.

## Disposizioni per i passaggi tra percorsi

## Art. 12

### **Passaggi tra percorsi del secondo ciclo**

1. Per gli studenti che intendono modificare le proprie scelte relative al percorso di studio, il DM 5/2021 prevede passaggi tra percorsi del secondo ciclo o tra indirizzi del medesimo percorso, al fine di accompagnarli nella realizzazione del successo formativo. In particolare, il primo biennio del secondo ciclo, soprattutto il primo anno, si caratterizza per la sua funzione formativa e orientativa anche attraverso attività di riorientamento in corso d'anno; pertanto sono consentiti i passaggi da un percorso all'altro o tra indirizzi del medesimo percorso, anche nel corso dell'anno scolastico e formativo secondo i tempi e le modalità previste dal comma 10 dell'art.4 del DM 5/2001.
2. Nel percorso di destinazione sono riconosciute le discipline già frequentate e valutate positivamente nel percorso di provenienza, mentre le discipline per le quali lo studente ha ottenuto l'ammissione alla classe successiva con carenze devono essere recuperate, secondo le modalità previste dall'articolo 4, solo se previste nei piani di studio del percorso di destinazione;
3. i passaggi sono preceduti da idonea informazione alla famiglia e allo studente da parte di entrambe le istituzioni scolastiche e formative coinvolte, in particolare l'istituzione scolastica e formativa di destinazione è tenuta a svolgere un colloquio per approfondire la motivazione della richiesta e per illustrare in modo completo le caratteristiche, le opportunità, le attitudini e l'impegno richiesto dal percorso o indirizzo;



4. il passaggio, in un'ottica di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e formative coinvolte, è accompagnato dalla trasmissione di tutte le informazioni utili a consentire il migliore inserimento nell'istituzione scolastica e formativa di destinazione; qualora il passaggio avvenga in corso d'anno è possibile, se ritenuto utile dalle istituzioni scolastiche coinvolte, prevedere un periodo di inserimento temporaneo nell'istituzione scolastica e formativa di destinazione finalizzato a consentire allo studente di verificare interessi e attitudini per il nuovo percorso o indirizzo ed effettuare una scelta più consapevole e responsabile;
5. il consiglio di classe che accoglie lo studente programma e attua le iniziative di sostegno necessarie a consentire la positiva prosecuzione degli studi nel percorso o indirizzo di destinazione;
6. ciascuna istituzione scolastica e formativa cura un monitoraggio degli esiti degli studenti coinvolti nei passaggi, sia in uscita che in entrata, al fine di ricavare ogni elemento utile al miglioramento della sua proposta formativa.
7. I passaggi da altro istituto al Liceo Steam International, sono permessi nel rispetto di quanto di seguito specificato:
  - a) possono avvenire solo nel corso del primo anno e devono essere richiesti al Liceo Steam International entro e non oltre il 31 gennaio, fatte salve le eventuali motivate deroghe stabilite dal consiglio di classe del Liceo Steam International, sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti;
  - b) avvengono previo colloquio diretto a individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo del Liceo Steam International, vengono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico, come previsto dal DM 5/2021;
  - c) se nel percorso del Liceo Steam International sono presenti discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza, il Liceo Steam International mette in atto idonee misure di accompagnamento didattico per completare la preparazione dello studente, utilizzando anche i corsi di recupero previsti all'inizio dell'anno scolastico per gli studenti con giudizio sospeso.